

DELIBERAN. 202/09/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I SPA (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RETEQUATTRO") PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177.

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 novembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n.120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 1 giugno 2009, n. Cont. 55/09/DICAM/ N° Proc. 1972/SM, notificato in data 23 giugno 2009, con il quale è stata contestata alla società R.T.I S.p.A, con sede in Roma, Largo del Nazareno, 8 esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva "Retequattro", la violazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31

luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso in data 17 febbraio 2009 alle ore 21.14 circa su Retequattro il film “ Betty love”;

VISTE le memorie giustificative della società R.T.I. Spa dell’8 luglio 2009, protocollate al n. 0054589 in data 9 luglio 2009, precisate in sede di audizione svolta in data 23 settembre 2009, con le quali è stata eccepita l’infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

-il film in questione non è violento o diseducativo; si tratta di un’opera cinematografica, con predominanza dello stile proprio della commedia divertente, che fa riflettere sulla fragilità della psiche umana e sul ruolo dei mass-media nella società contemporanea; la qualità del film e la sua riconducibilità al genere comico sono testimoniati dai riconoscimenti conseguiti;

-la scena segnalata è funzionale all’economia narrativa dell’opera, in quanto gli avvenimenti in essa raccontati (l’omicidio del marito della protagonista) determinano il successivo distacco dalla realtà di Betty. Si tratta, comunque, di una scena di brevissima durata, preceduta, accompagnata e seguita da situazioni assurde e comiche, idonee ad annullare qualunque impatto emotivo che la stessa avesse momentaneamente suscitato in uno spettatore. La scena, pertanto, non può essere valutata al di fuori del contesto del tragi-comico flirt televisivo di Betty e del suo successivo corto circuito mentale. Anche in pronunce precedenti l’Autorità ha escluso ogni violazione nel caso di scene forti ma, come nella fattispecie, pienamente funzionali alla narrazione;

-non può essere contestata una non corretta graduazione del sistema di segnalazione adottato; la scelta del bollino giallo invece di quello rosso, che ha comunque evidenziato in modo chiaro la necessità della presenza degli adulti, è stata determinata dalla complessiva valutazione dell’opera, che non ha fatto ravvisare ragioni ostative per la sua visione da parte dei minori; infatti due precedenti passaggi televisivi del film (di cui uno di questi trasmesso nella medesima fascia oraria e con la medesima segnalazione iconografica) non hanno determinato segnalazioni o contestazioni di sorta. In ogni caso detta scelta è coerente con le positive valutazioni espresse dalla critica più autorevole che hanno qualificato l’opera quale “film problematico” ma, al contempo, adatto a tutto il pubblico, anche in considerazione dei messaggi positivi veicolati;

-secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l’idoneità lesiva dell’interesse protetto dalla norma (lo sviluppo psichico e fisico dei minori) dovrebbe essere accertata in concreto, anche attraverso l’ausilio di esperti di discipline psico-pedagogiche, e non sulla base di una mera valutazione soggettiva del contenuto delle scene contestate e dei loro indimostrati effetti su un pubblico di minori, genericamente inteso;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall’emittente per le seguenti ragioni:

- in data 17 febbraio 2009 in fascia oraria di televisione per tutti è stato trasmesso da Retequattro, a partire dalle ore 21:14 circa, il film “Betty love”;

- durante i titoli di inizio del film e dopo ogni pausa pubblicitaria è stato mandato in onda il sistema di segnalazione, per una durata di circa 18 secondi, indicante l'adeguatezza della visione del film da parte di un pubblico di minori accompagnato da adulti (bollino giallo);

- il film, alle ore 21.30 circa, in piena fascia oraria di televisione per tutti, presenta una scena contenente immagini di violenza particolarmente cruenta e drammatiche. La scena mostra due criminali che, dopo aver legato un uomo ad una sedia, lo feriscono in viso con un coltello, poi gli recidono la fronte e gli strappano lo scalpo; l'uomo in preda al terrore tenta disperatamente di scappare, ma viene ucciso da uno dei malviventi con un colpo di pistola, mentre dalla stanza accanto sua moglie assiste, impotente, alla scena;

- la rappresentazione è crudamente realistica e descritta con dovizia di particolari; il volto e i vestiti della vittima sono completamente insanguinati, uno dei criminali tiene lo scalpo in mano che successivamente butta nel cestino dei rifiuti; la vittima è disumanizzata, tenuto anche conto degli agghiaccianti dialoghi intercorsi tra i due criminali che, con inaudito cinismo, discettano sul comportamento più "professionale" da tenere in consimili occasioni;

- il registro comico che, a dire della parte, perlopiù caratterizza il film in questione, nel caso specifico non è idoneo a stemperare le criticità della scena di violenza sadica e spietata descritta, considerato che la stessa – di singolare efferatezza – entra, con forza e all'improvviso, in un contesto che, diversamente da quello comico-umoristico, mostra un alto livello di verosimiglianza, credibilità e drammaticità; invero gli elementi comici rilevabili prima delle ore 21.30 possono aver giocato un ruolo sia nell'attrarre fasce di pubblico di età minorile alla visione del film, sia nell'aver paradossalmente reso più difficoltosa l'elaborazione della scena di inaspettata e raccapricciante violenza;

- la scena in questione non può ritenersi di brevissima durata, tenuto conto che secondo autorevoli fonti per scena si intende quel segmento filmico in cui si svolge un unico evento, girato con un'ambientazione univoca e senza salti temporali;

- la scena in questione, particolarmente forte e impressionante, analizzata in rapporto al contesto in cui viene ad inserirsi, è suscettibile di incidere negativamente sulla sfera psico-emotiva e morale dei minori e di provocare in essi reazione di angoscia e turbamento e il film preso in esame, in relazione all'orario di messa in onda (ora di inizio in piena fascia oraria c.d. della televisione per tutti), per i contenuti rilevati risulta non idoneo alla visione da parte di un pubblico di minori e nocivo al loro sviluppo, anche alla luce dei sistemi di segnaletica adottati dall'emittente, peraltro non significativamente rafforzati;

- il riferimento, nell'atto di contestazione n. Cont. 55/09/DICAM/ N° Proc. 1972/SM, notificato in data 23 giugno 2009, ai sistemi di segnalazione adottati, in questo caso non significativamente rafforzati, è pertinente, tenuto conto che con

delibera del 20 dicembre 2005 recante “Principi di segnaletica e avvertimenti”, il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori ha suggerito che “in casi particolarmente critici oltre al bollino rosso per tutta la durata del programma” l'emittente utilizzi “annunci verbali o cartelli all'inizio del programmazione e sovrascritte scorrevoli ripetute”. In questa circostanza non si è riscontrato né l'adozione del bollino rosso, né tantomeno l'adozione del bollino rosso per tutta la durata del programma, né l'utilizzo di sovrascritte scorrevoli ripetute. Tuttavia, finanche l'adozione di sistemi di segnaletica significativamente rafforzati, pur incidendo nella riduzione della condotta lesiva, non esimono l'emittente dal trasmettere in fascia oraria di televisione per tutti scene che possano nuocere ai minori e non eludono l'applicazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

-la fattispecie analizzata non presenta apprezzabili atipicità tali da rendere necessario lo svolgimento di ulteriori attività di accertamento da parte di esperti di discipline psico-pedagogiche tenuto conto della complessa attività di analisi del contenuto e di accertamento già svolta dalle specifiche, qualificate e diversificate professionalità deputate, nell'ambito dei competenti uffici dell'Autorità, alla valutazione della potenziale lesività del programma oggetto di contestazione;

- il fatto che in pronunce precedenti – peraltro non specificamente individuate - l'Autorità abbia, secondo quanto dichiarato l'emittente, escluso ogni violazione nel caso di scene forti ma, come nella fattispecie, pienamente funzionali alla narrazione non appare meritevole di rilievo, in quanto l'analisi del contenuto del programma va effettuata, caso per caso, tenendo conto di una pluralità di parametri e non solo di quello rappresentato dal grado di funzionalità della scena ai fini della comprensione della trama o della psicologia dei personaggi;

- la circostanza che precedenti passaggi televisivi del film non abbiano determinato segnalazioni o contestazioni di sorta non costituisce di per sé elemento che provi la conformità delle scene trasmesse alla vigente disciplina dell'attività radiotelevisiva;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione oggetto del presente procedimento nella misura pari al doppio del minimo edittale corrispondente a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi considerevole stante la sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che l'emittente ha dotato il film di sistema di segnaletica (se pur non rafforzata);
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società R.T.I. spa, in quanto esercente l'emittente televisiva nazionale "Rete 4", si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società R.T.I S.p.A, con sede in Roma, Largo del Nazareno,8 esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva "Retequattro", di pagare la sanzione amministrativa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per la violazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 202/09/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n.249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291, 00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma, 12 novembre 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
il SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola